



“L’Agenzia informa” ci aggiorna sugli sconti per i lavori dentro casa

Tutte le novità sulle detrazioni del 65 e del 50% sono illustrate nelle pubblicazioni che l’Agenzia dedica alle agevolazioni fiscali sui lavori di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio.

“ [Le agevolazioni fiscali sul risparmio energetico](#) ” e “ [Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali](#) ”, i titoli delle due guide, già

disponibili nella sezione del sito “

[Agenzia informa](#)

”, che sono state rivisitate per accogliere, in particolare, le ultime disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2015.

[L’](#)

Interventi di riqualificazione energetica

La prima e, forse, più attesa novità contenuta nella legge di stabilità è la proroga al 31 dicembre 2015 della maggior detrazione Irpef e Ires (65%), sia per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari sia per quelli effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Rimane immutato, invece, il tetto massimo di detrazione, che varia da 30mila a 100mila euro, a seconda del tipo di intervento effettuato. Dal 1° gennaio 2016, e questo vale anche per gli

interventi sui condomini, l'agevolazione sarà sostituita con la detrazione fiscale prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie (36%).

L'agevolazione è stata inoltre estesa, ma solo per le spese che saranno sostenute nel 2015, ad altre due tipologie di interventi:

- l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari indicate nell'allegato "M" del decreto legislativo 311/2006 (tende esterne, chiusure oscuranti, dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate), nel limite massimo di detrazione di 60mila euro
- l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di 30mila euro.

L'opuscolo segnala, infine, altre due rilevanti novità.

La prima è quella prevista dall'articolo 12 del decreto sulle semplificazioni fiscali (Dlgs 175/2014), che ha eliminato l'obbligo di inviare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per i lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta.

I contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, quindi, non dovranno più inviare alcuna comunicazione per le spese sostenute nel 2014, in relazione a lavori che proseguiranno nel 2015.

Stessa semplificazione per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, che non dovranno più comunicare le spese sostenute nel periodo d'imposta rispetto al quale il termine di 90 giorni scade a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali (13 dicembre 2014).

L'altra novità riguarda l'aumento dal 4 all'8%, a decorrere dal 1° gennaio 2015, della percentuale di ritenuta d'acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l'obbligo di operare all'impresa che effettua i lavori.

Ristrutturazioni edilizie

Le principali novità che la legge di stabilità 2015 ha apportato in materia di detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia, agevolazione disciplinata dall'articolo 16-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986) sono, in sintesi, le seguenti:

- proroga al 31 dicembre 2015 della possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), con il limite massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare
- estensione al 2015 della detrazione più elevata (65%) che può essere richiesta dai soggetti passivi Irpef e Ires per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità
- allungamento da 6 a 18 mesi del termine (di fine lavori) entro il quale deve avvenire l'acquisto o l'assegnazione dell'unità abitativa per usufruire della detrazione sugli acquisti di fabbricati, a uso abitativo, ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.